

## RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,

premesso che l'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della strada, al fine di rispettare i termini previsti per effettuare le revisioni degli autoveicoli, prevede l'affidamento, mediante concessione quinquennale, delle revisioni di veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, alle imprese di autoriparazione che svolgano la propria attività ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e iscritte nell'apposito registro delle imprese di autoriparazione;

considerato che le suddette revisioni possono essere affidate in concessione a consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti appositamente tra le imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del citato registro, affinché sia garantita l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni quali meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista;

tenuto conto che la direzione generale della motorizzazione civile ha emanato diverse circolari concernenti le attrezzature e i locali dei concessionari, in particolare la circolare del 23 aprile 1997, prot. n. 2516/4410, ha stabilito che il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari a 1,8 metri per veicoli di massa pari almeno a 3,5 tonnellate, inoltre l'altezza del locale in corrispondenza della zona occupata dal ponte sollevatore non può essere inferiore a 3,5 metri, misurati dal pavimento dell'officina alla parte più bassa del soffitto;

constatato che molti titolari delle concessioni, pur avendo dichiarato di svolgere le quattro attività previste dal su citato registro, non posseggono le attrezzature e i locali, soprattutto in riferimento ai ponti sollevatori;

preso atto che la violazione delle disposizioni di legge molto spesso è causata dal mancato controllo da parte degli uffici provinciali della protezione civile di competenza territoriale:

impegna il Governo

ad intensificare maggiormente i controlli, eventualmente delegando tale funzione agli uffici provinciali della motorizzazione civile, affinché si verifichino l'esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti alle imprese per poter svolgere l'attività di autoriparazione, allo scopo precipuo di far rispettare il dettato dell'articolo 80 del nuovo codice della strada che disciplina in modo ferreo lo svolgimento dell'attività di autoriparazione finalizzata alla sicurezza della circolazione stradale e alla salvaguardia dell'ambiente.

(7-00683)

« Ciapusci ».

La XIII Commissione,

premesso che:

la Commissione europea ha approvato in data 22 dicembre 1998 il regolamento CE n. 2815 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;

il predetto regolamento, dal 27 dicembre 1998, data della sua entrata in vigore, ha annullato l'efficacia della legge italiana 3 agosto 1998, n. 313 recente: disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio *extra* vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, approvata all'unanimità dai due rami di questo Parlamento;

il provvedimento comunitario *de quo* annulla, di fatto, senza regolamentare diversamente alcuni aspetti già disciplinati dalla legge italiana 3 agosto 1998, n. 313 relativi agli stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva (articolo 2) e sulle commissioni di assaggio degli oli a denominazione di origine (articolo 3), nulla dicendo per quanto concerne l'olio di oliva, categoria

merceologica, al contrario, contemplata e disciplinata nella normativa nazionale;

il regolamento ha reso definitivamente lecite e privilegiate, anche in termini di comunicazione pubblicitaria, pratiche commerciali di segno esattamente opposto, rispetto ad un disegno di valorizzazione dell'identità territoriale del prodotto e di tutela dell'origine dello stesso;

l'obiettivo della legge 3 agosto 1998, n. 313 era solo quello di tutelare e salvaguardare la trasparenza delle informazioni al consumatore, materia peraltro già disciplinata dalla direttiva comunitaria 79/112 in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, il cui scopo è informare correttamente il consumatore circa la composizione, l'origine e provenienza del prodotto alimentare;

il regolamento CE n. 2815 è in contrasto con i principi della stessa direttiva comunitaria 79/112 dalla quale ha preso origine la legge 3 agosto 1998 n. 313 con particolare riferimento a:

a) la registrazione dei marchi, che potrebbe ingannare i consumatori in relazione alla provenienza geografica del prodotto; b) l'origine dell'olio, che è determinata dal frantoio e non dal luogo di produzione delle olive; c) il ricorso all'articolo 24 del codice doganale comunitario, che consente di etichettare come italiano un olio non prodotto, ma soltanto lavorato sul territorio nazionale;

il regolamento comunitario si richiama solo genericamente al Trattato di Roma senza indicare alcun preciso articolo sul quale poggiare le argomentazioni giuridiche del provvedimento stesso;

nel regolamento si fa riferimento ad una pluralità di precedenti disposizioni comunitarie adottate, che non confortano le scelte operate quanto all'identificazione del luogo di produzione e palesano l'esistenza di ragioni politiche ed economiche, piuttosto che tecnico-giuridiche e di coerenza con lo stesso ordinamento comunitario;

il regolamento n. 2815/98, così come è stato approvato, rischia di rappresentare un precedente pericoloso non solo per l'olio di oliva, ma anche per tutte le altre produzioni agricole;

impegna il Governo

ad attivare, nei tempi previsti, le procedure per l'impugnazione del regolamento CE n. 2815 del 22 dicembre 1998, dinanzi alla Corte di giustizia alla stregua delle considerazioni e valutazioni sopra esposte.

(7-00684)

« Pecoraro Scanio ».

La XIII Commissione,

premesso che:

con l'adozione dei regolamenti CE 1638/98 e 1639/98 si è concluso positivamente il negoziato che ha portato all'approvazione della riforma ponte dell'Ocm nel settore dell'olio di oliva con l'innalzamento delle Qmg nazionale e la possibilità all'interno di essa di compensazione fra annate di maggiore e minore produzione;

a seguito dell'approvazione della riforma ponte dell'Ocm sono stati approvati dalla Commissione europea i regolamenti 2366/98 e 2367/98 che prevedono norme vincolanti per i frantoi riconosciuti, sia privati sia cooperativi, con l'intento assai apprezzabile di rendere più trasparente il rapporto tra olive prodotte e l'olio derivato dalla loro trasformazione;

la circolare Mipa del 23 dicembre 1998 che aveva come obiettivo fare chiarezza e stabilire criteri interpretativi certi del regolamento CE 2366/98 lascia nell'incertezza le questioni inerenti:

a) il sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso;

b) l'utilizzazione corretta e compiuta del registro di carico e scarico;

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi una nota esplicativa che faccia superare l'attuale stato di

incertezza, confusione e preoccupazione in un settore già sommerso da numerosi e costosi adempimenti e controlli, soprattutto quando gli stessi più che funzionali alle giuste esigenze di trasparenza non hanno punti di riferimento applicativi certi e rischiano di essere solo vessatori.

(7-00685) « Rossiello, Tattarini, Rava, Malagnino, Paolo Rubino, Brunale, Abaterusso ».

La VI Commissione,

premesso che:

dalla legge finanziaria per il 1995 si evidenzia una notevole discrasia di valori catastali tra le diverse zone del Paese, si veda per esempio San Remo con 10 milioni di lire ogni 10.000 metri quadrati e Scafati (Salerno), con lo stesso tipo di coltura, con 1 milione di lire ogni 10.000 metri quadrati;

la lettera *b*), del comma 2, dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, reca norme che hanno come oggetto la variazione del reddito dominicale in funzione della riduzione della ca-

pacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;

molte regioni del nord Italia (Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia), sono state colpite da gravi eventi climatici e ambientali, e quindi hanno perso gran parte della loro capacità produttiva del terreno;

impegna il Governo:

ad agevolare gli operatori del settore agricolo colpiti da eventi calamitosi andando a ridurre e quindi a riequilibrare gli estimi catastali facendo riferimento al valore del reddito dominicale di Roma pari ad 1.000.000 di lire per 10.000 metri quadrati;

a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 sopra menzionato prendendo in considerazione gli eventi calamitosi come causa della riduzione della capacità produttiva del terreno.

(7-00686) « Frosio Roncalli, Anghinoni ».